

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2784 del 29/05/2023
Oggetto	Procedimento MOPPA3910 (ex 5213/S). BIOFER S.P.A. Rinnovo di concessione preferenziale per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Medolla (MO) per uso industriale ed igienico e assimilati (antincendio). Regolamento Regionale 41/2001, art. 27.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2843 del 29/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventinove MAGGIO 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio autorizzazioni e concessioni sede di Modena

Oggetto: Procedimento MOPPA3910 (ex 5213/S). BIOFER S.P.A. Rinnovo di concessione preferenziale per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Medolla (MO) per uso industriale ed igienico e assimilati (antincendio). Regolamento Regionale 41/2001, art. 27.

La Responsabile

Richiamata la Determinazione dirigenziale Regione Emilia Romagna n° 7938 del 07/06/2005 con cui è stata assentita alla ditta BIOFER S.P.A., sede legale in Comune di MEDOLLA (MO) - C.F. 03618030484, ai sensi dell'art. 50 della L.R. 7/2004, la concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea relativa a n° due pozzi preesistenti presso lo stabilimento sito in via Canina N° 2 a Medolla, con scadenza in data 31/12/2005;

Vista la domanda di rinnovo della concessione preferenziale presentata in data 22/12/2005 PG.113702 da BIOFER S.P.A., comprensiva di quanto richiesto dall'art. 6 Regolamento Regionale 41/2001 ai fini del rilascio del titolo di concessione ed in particolare di una relazione idrogeologica a firma di tecnico abilitato iscritto all'ordine dei Geologi, e di una relazione tecnica contenente le informazioni sul ciclo produttivo, i fabbisogni aziendali e la descrizione delle opere di presa;

Preso atto che:

- la domanda di rinnovo della concessione preferenziale è antecedente all'entrata in vigore della Delibera del Comitato Istituzionale Permanente dell'Autorità di Distretto Idrografico Fiume Po n° 8/2015 come modificata dalla n° 3/2017 e pertanto il rilascio della concessione è subordinato al parere della suddetta Autorità ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Regionale n° 41/2001;

- con nota prot. PG/2023/49339 del 20/03/2023 è stato acquisito il sopra richiamato parere positivo dell'Autorità di Distretto Idrografico del F. Po;

Visti:

- la D.G.R. 1195/2016 avente oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";

- il Decreto n. 94/2022 del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po al fine dell'Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 - 2027 (terzo ciclo di gestione), adottato con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 4 del 20 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 65, comma 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- la D.G.R. n. 2293/2021 "Terzo ciclo di Pianificazione 2022-2027: Presa d'atto degli elaborati costituenti il contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini del riesame dei Piani Di Gestione Distrettuali 2021-2027 dei Distretti Idrografici del Fiume Po e dell'Appennino Centrale;

Preso atto che la derivazione è stata comunque valutata ai sensi della sopracitata D.G.R. n. 1195/2016 con il "metodo ERA", dalla cui applicazione emergono i seguenti dati:

- il prelievo ricade nel corpo idrico sotterraneo del Gruppo Acquifero A1 non a rischio denominato "Transizione Pianura Appenninica-Padana - confinato superiore" Codice 0620ER-DQ2-TPAPCS;

- Stato quantitativo: "buono" secondo l'aggiornamento 2019 del monitoraggio dello stato ambientale delle acque sotterranee;

- Impatto: moderato

- Criticità tendenziale: Bassa

- Valutazione ex-ante: ATTRAZIONE;

Acquisito ai sensi dell'art. 12 del regolamento regionale n. 41/2001, con prot. PG/2023/43238 del 10/03/2023, il parere favorevole della Provincia di Modena - Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica, relativamente alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa idrica con le disposizioni dei Piani di livello provinciale;

Verificato che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "industriale", di cui alla lettera c) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999 e s.m.i., a cui va aggiunta ulteriore utenza quale "igienico e assimilati" di cui alla lettera f) dello stesso articolo, essendo uno dei due pozzi adibito unicamente all'alimentazione dell'impianto antincendio;

- il volume di prelievo è stato valutato, durante l'istruttoria, come adeguato sotto il profilo della congruità rispetto agli utilizzi dichiarati ed esercitati;

Verificato inoltre che:

- la Ditta concessionaria ha versato, in data 05/04/2023, l'importo di € 2.630,98 a titolo di deposito cauzionale pari ad una annualità del canone di concessione, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della medesima;

- nella medesima data è stato effettuato versamento cumulativo degli arretrati, dei canoni annualità precedenti non corrisposti per un ammontare di € 11.568,91, con ciò regolarizzando la propria posizione nei confronti dell'utilizzazione della risorsa concessa;

Preso atto che è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 38 del 15/02/2023 l'estratto della domanda di concessione senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute osservazioni né opposizioni;

Visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha

disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;

- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787/2014, 65/2015, n. 1781/2015, n. 2067/2015;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la legge 190/2012 e il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione in Arpae;
- la DDG Arpae 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la DDG Arpae n. 100/2022 di aggiornamento della designazione dei responsabili trattamento dati personali ai sensi D.Lgs 196/2003
- la DDG Arpae n. 108/2022 "Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena alla Dott.ssa Valentina Beltrame;

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE Dott. Giuseppe Bortone;

- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Su proposta della responsabile del procedimento;

per quanto precede:

Determina

a **di rilasciare**, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta **BIOFER S.P.A.** - C.f. 03618030484 la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da N° 2 pozzi in comune di Medolla (MO) con una portata massima di 20 litri/sec. e un quantitativo massimo prelevabile di 31.000 mc/anno - proc. **MOPPA4813**;

b **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 24/05/2023, in cui sono contenuti gli obblighi e

le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c di stabilire che la concessione è valida fino al **31.12.2032**, anziché al 31/12/2031 come indicato al punto 4.1 del Disciplinare allegato, al fine di garantire la durata di dieci anni del presente provvedimento di concessione;

d di dare atto che, in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 22.12.2009, n. 24;

e di ricordare che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

f di rendere noto che i canoni, la cauzione e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

g di attestare che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E.;

h di notificare al Concessionario il duplicato informatico del presente atto tramite PEC;

i di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR n. 131/1986 risulta inferiore a euro 200,00;

j di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";

k di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di
ARPAE Modena
Dott.ssa Valentina Beltrame

[DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE]

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea con procedura ordinaria assentita a **BIOFER S.P.A.**, con sede legale in Comune di MEDOLLA (MO) via Canina N° 2 - **C.F. 03618030484** codice procedimento MOPPA3910 (5213/S).

ART. 1 - QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale massima di prelievo (riferita ad entrambi i pozzi) **20 litri/s** ;
- quantitativo massimo di prelievo dell'utenza **31.000 m³/anno**.

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente per l'utilizzo industriale (lavaggi di attrezzature e lavaggi locali) ed igienico e assimilati (antincendio) come indicato nella domanda di concessione preferenziale prot. 113702 del 23/12/2005 nell'insediamento ubicato in Via Canina 2 a Medolla.

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

La configurazione complessiva delle opere di presa consiste nel quadro seguente:

Denominazione Pozzo	Pozzo n° 1	Pozzo n° 2
Dati catastali NCT Comune di MEDOLLA	Foglio 23, Mappale 22	
Coordinate UTM RER	X= 666925; Y= 966181;	X= 666235; Y= 966236;
Anno di costruzione	1990	1995
Materiale colonna	PVC	PVC
Diametro	mm 200	mm 200
Profondità	55 m	55 m
Finestrature	(monofalda)	(monofalda)
Avampozzo	FUORI TERRA sezione quadra 1 x 1 M	FUORI TERRA sezione quadra 1 x 1 M
Potenza pompa	4 Kw	22 Kw
Portata massima	5 L/sec	15 L/sec
Uso previsto	Industriale	Antincendio

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 Il rinnovo della concessione è assentita fino al **31/12/2032**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza.**

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6 del presente disciplinare.

ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone dovuto per l'annualità in corso (2023) è di € **2.630,98** pari alla somma del canone uso industriale (€ 2.441,08) da riferirsi al prelievo dal Pozzo 1 e del canone uso igienico e assimilati (€ 189,90) da riferirsi al prelievo dal Pozzo 2, adibito al solo uso antincendio.

6.2 Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con la percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

6.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad € **2.630,98** (importo pari al canone riferito ad una annualità).

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante adesivo sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda al cartello identificativo della derivazione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione.

L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

8.2 Dispositivo di misurazione

- Il concessionario dovrà installare, se non ancora presente, idoneo misuratore del quantitativo prelevato in metri cubi.
- Il concessionario dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi alle seguenti Amministrazioni:

- ARPAE - SAC di Modena PEC aoomo@cert.arpa.emr.it

- REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici PEC ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it

- AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO PEC protocollo@postacert.adbpo.it

- PROVINCIA DI MODENA - Servizio Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica PEC provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Il concessionario è tenuto inoltre a :

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata secondo le disposizioni di legge vigenti e relativa normativa tecnica;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.4 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

8.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Modena la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

Questo Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché dell'imbocco sia chiuso mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

8.7 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firma per accettazione

[SOTTOSCRITTO CON FIRMA OLOGRAFA IN DATA
24/05/2023 ASSUNTO AGLI ATTI CON
PG/2023/91262]

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.